

# Rottamazione quater, riaperti i termini per i pagamenti

## Versamenti fiscali

Possibilità di sanare fino al 18 dicembre le rate di ottobre e novembre

### Luigi Lovecchio

C'è tempo fino al 18 dicembre per pagare le prime due rate della rottamazione quater, scadute il 31 ottobre e il 30 novembre scorsi. Lo prevede l'emendamento alla legge di conversione del D.L. "anticipi", Dl 145/2023 (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

La tempistica della rottamazione quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 231 - 252, legge 197/2023), ha visto il differimento della data di trasmissione dell'istanza, dal 30 aprile al 30 settembre 2023, senza tuttavia alcuno slittamento dei termini di pagamento delle rate. Si ricorda al riguardo che il pagamento può avvenire in un massimo di 18 rate, delle quali le prime due in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, e le altre 16 in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre, degli anni dal 2024 al 2027. In sostanza, la prima rata era in scadenza a solo un mese dal termine della presentazione della domanda di definizione agevolata e inoltre le prime due rate sono quelle di importo più "pesante", essendo pari ciascuna al 10% del totale del costo della sanatoria.

Con l'emendamento in esame dunque si vogliono rimettere in termini i soggetti che hanno saldato una o entrambe le quote suddette.

In proposito, si ricorda peraltro che per tutte le rate della sanatoria vige la tolleranza del ritardo di 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che se il debitore ha comunque versato le somme già scadute rispettando tale soglia di ritardo non c'è nulla da regolarizzare, poiché i pagamenti si considerano tempestivi.

Il problema riguarda invece i soggetti che hanno corrisposto le somme con oltre 5 giorni di ritardo o che non hanno pagato integralmente gli importi in questione. In questi casi, in base alla normativa originaria, si decade ope legis dalla rottamazione, con l'effetto che si ripristina per intero il carico affidato all'agente della riscossione, comprensivo di aggio, sanzioni e interessi.

Per recuperare tali situazioni, è stata elaborata la previsione in commento, in sede di approvazione della legge di conversione del decreto "anticipi".

Si stabilisce pertanto che si considerano tempestivi tutti i pagamenti della prima e della seconda rata della rottamazione che avvengono entro il prossimo 18 dicembre. Ne deriva quindi che il debitore che ha pagato integralmente quanto stabilito nel piano di dilazione originario, con ritardi superiori a 5 giorni, non dovrà fare nulla, perché risulta già in regola, alla luce della novella in arrivo. Chi invece ha omesso tutti o parte dei versamenti previsti ha tempo per rimediare fino al 18 dicembre. È sufficiente pagare la sola differenza omessa, senza maggiorazioni di sorta. Si segnala, inoltre, che con riferimento alla nuova scadenza straordinaria del 18 dicembre non pare applicabile la soglia di tolleranza di 5 giorni di ritardo, che è limitata alle scadenze di legge disposte nella disciplina originaria della rottamazione quater. Ne deriva che se si ritarda anche di un solo giorno rispetto al nuovo termine si decade dalla definizione agevolata.